



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: **10** del **12/01/2018** Reg. Delib.

Numero: **20** del **31/01/2018** Reg. Pubbl.

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018/2020 - Approvazione.

L'anno **duemiladiciotto** addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **otto** e minuti **quarantacinque** previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presenti	Assenti
ANDREA MILANESI	Sindaco	X	
CRISTIANO BIANCHI	Assessore	X	
CINZIA CAVO	Assessore		X
Totale n.		2	1

Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO.

Il Sig. ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018/2020 - Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO che:

- il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il *Piano nazionale anticorruzione 2016* (PNA) con la deliberazione numero 831;
- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "*un atto di indirizzo*" al quale i *piani triennali di prevenzione della corruzione* si devono uniformare;
- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC);
- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all'apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
- il *Responsabile anticorruzione e per la trasparenza* elabora e propone lo schema di PTPC;
- per gli enti locali, la norma precisa che "*il piano è approvato dalla giunta*" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

DATO ATTO che

- I Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- Con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- L'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 06/04/2016 Rep. n. 01 del 06/04/2016
- Lo Statuto dell'Unione è stato pubblicato divenuto esecutivo il 31/03/2016
- Si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto giuste deliberazioni del 06/04/2016;
- L'art. 4 dell'atto costitutivo prevede che l'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni dei comuni che la compongono come meglio indicate nello statuto allegato.
- L'art. 8 (Funzioni dell'unione) dello statuto dell'Unione prevede
 - al comma 1 che i Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni aderenti, nei termini previsti dal legislatore nazionale, nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
 - al comma 5 che fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi nonché dei servizi non riferibili a funzioni tutti conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo articolo 9 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e

regionale, è indicato nell'allegato "A" allo Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO altresì che con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza:

- funzione "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" di cui all'art. 14 comma 27 lett. A del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale" di cui all'art. 14 comma 27 lett. B del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente" di cui all'art. 14 comma 27 lett. C del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale" di cui all'art. 14 comma 27 lett. D del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" di cui all'art. 14 comma 27 lett. E del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" di cui all'art. 14 comma 27 lett. F del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della costituzione" di cui all'art. 14 comma 27 lett. G del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" di cui all'art. 14 comma 27 lett. H del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "polizia municipale e polizia amministrativa locale" di cui all'art. 14 comma 27 lett. I del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale" di cui all'art. 14 comma 27 lett. L del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- funzione "servizio statistico" di cui all'art. 14 comma 27 lett. L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico
- servizi "valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'unione

RICHIAMATE

- deliberazione di giunta dell'Unione n. 7 del 23/09/2016 avente ad oggetto APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE TERRE DEI MALASPINA
- la deliberazione di giunta dell'Unione n. 10 del 30/09/2016 avente ad oggetto Presa d'atto trasferimento all'unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza

DATO ATTO che gli enti hanno approvato gli aggiornamenti al piano triennale di prevenzione della corruzione per le annualità precedenti così come segue:

- comune di Cecima deliberazione n. 7 del 30/01/2017 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ AGGIORNAMENTO 2017-2019
- comune di Ponte Nizza deliberazione n. 7 del 25.1.2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ AGGIORNAMENTO 2017-2018
- Unione Terre dei Malaspina deliberazione n. 1 del 18.1.2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ AGGIORNAMENTO 2017-2018

RICHIAMATO l'art. 1 comma 6 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", che dispone che i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis.

CONSIDERATO che il *Piano nazionale anticorruzione 2016* (PNA) precisa per quanto attiene la prevenzione della corruzione nelle forme associative tra enti locali Alla luce delle valutazioni riportate sopra, si ritiene che l'esigua dimensione organizzativa, la proiezione esclusivamente locale delle scelte amministrative e la conseguente frammentazione della strategia di contrasto alla corruzione tra le molteplici realtà locali rappresentino gravi ostacoli a un efficace contrasto alla corruzione. Le indicazioni che seguono, pertanto, sono principalmente indirizzate a favorire forme di aggregazione tra i comuni che consentano, da un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi e dall'altro di assicurare una risposta alla corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria. A questo scopo, alcune delle semplificazioni e degli adattamenti proposti si rivolgono esclusivamente ai comuni che abbiano deciso di operare in forma associata, mediante le unioni di comuni, le convenzioni e gli accordi, come previsto dall'art. 41, co. 1, lett. e) del d.lgs. 97/2016. Altre semplificazioni, di carattere generale, destinate tanto alle unioni e alle convenzioni quanto ai singoli comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sono invece analizzate nel § 4. Il favor per l'associazione delle funzioni sembra in linea con l'attuale processo legislativo di riorganizzazione degli enti locali di piccole dimensioni. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall'art. 14, co. 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che introduce, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali tramite unione o convenzione da attuare, a seguito di proroghe successive, entro il 31 dicembre 2016. Con riferimento al tema delle funzioni fondamentali, si ritiene opportuno precisare fin da ora che, ad avviso dell'Autorità, le attività in tema di anticorruzione e trasparenza, per le implicazioni gestionali e operative che comportano, dovrebbero essere considerate all'interno della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali dall'art. 14, co. 27, del già citato d.l. 78/2010. In base alle considerazioni esposte, si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi, come previsto dal d.lgs. 97/2016, per stabilire

modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT. Si precisa che l'applicabilità delle indicazioni del presente paragrafo prescinde dal numero complessivo di abitanti dei comuni che fanno parte dell'unione o della convenzione. Il ricordato favor del legislatore verso le forme di esercizio associato delle funzioni fondamentali comporta che le semplificazioni qui proposte riguardino forme associative tra piccoli comuni, ma anche forme associative tra piccoli comuni e comuni medio-grandi, con le quali si raggiungono dimensioni organizzative dell'amministrazione comunale più adeguate, tanto in termini di funzionalità generale quanto in termini di prevenzione della corruzione.

Dall'esame condotto sui PTPC è emerso che le unioni di comuni istituite ai sensi dell'art. 32 del TUEL (enti locali con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico rispetto ai comuni aggregati¹⁴), hanno già svolto un ruolo di coordinamento nell'azione di prevenzione della corruzione. In alcuni casi le unioni, infatti, non solo hanno approvato un proprio PTPC con riferimento alle funzioni trasferite dai comuni aderenti e per le relative aree di rischio ma hanno, al contempo, coordinato la formazione finalizzata alla stesura dei PTPC dei singoli comuni, essendo questi ultimi, comunque, obbligati ad adottare un Piano con riferimento alle funzioni non trasferite. Il coordinamento nell'elaborazione dei PTPC ha consentito di semplificare l'attività dei singoli comuni coinvolti mediante la condivisione del processo di individuazione delle aree di rischio e dei criteri di valutazione dello stesso, ma soprattutto attraverso l'analisi del contesto esterno che ha considerato l'intero territorio dell'unione. Di seguito sono indicati gli adattamenti della disciplina in tema di prevenzione della corruzione sia con riferimento alla predisposizione, adozione e attuazione del PTPC, sia con riferimento alla nomina e alle funzioni del RPCT. Le indicazioni che seguono trovano applicazione:

- per le unioni istituite per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- per le unioni istituite per l'esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni.

Relativamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione il PNA specifica che in caso di unione di comuni, si può prevedere la predisposizione di un unico PTPC distinguendo, in applicazione del criterio dell'esercizio della funzione, a seconda se ci si riferisca a:

- funzioni svolte direttamente dall'unione;
- funzioni rimaste in capo ai singoli comuni.

Rientrano tra le competenze dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPC e delle misure organizzative in esso contenute, relativamente alle funzioni trasferite all'unione. Ciò in coerenza con il principio secondo cui spetta all'ente che svolge direttamente le funzioni la mappatura dei processi, l'individuazione delle aree di rischio e la programmazione delle misure di prevenzione a esse riferite. Con riferimento alle altre funzioni, che restano in capo ai singoli comuni in quanto non svolte in forma associata:

- qualora lo statuto dell'unione preveda l'associazione della funzione di prevenzione della corruzione, da sola o a seguito dell'associazione della funzione fondamentale di «organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo», a seguito di un idoneo coordinamento, l'unico PTPC dell'unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni. Qualora si opti per questa modalità operativa semplificata, resta ferma la responsabilità diretta per l'attuazione delle misure di prevenzione in capo ai singoli comuni e, in particolare, ai soggetti incaricati dell'attuazione;
- in alternativa, ciascun ente può continuare a predisporre il proprio PTPC, mutuando o rinviando al PTPC dell'unione per quelle parti del PTPC comuni all'unione, con particolare riferimento all'analisi del contesto esterno.

RITENUTO in forza di quanto previsto dalla normativa e dal PNA (art. 1 co 6 della legge 190/2012 interpretato alla luce del contenuto del PNA) di approvare un unico *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale) valevole per l'unione relativamente alle funzioni ad essa conferite e per i comuni in relazione alle funzioni da questi gestite direttamente e che pertanto il piano predisposto dall'Unione deve essere adottato

“per adesione” dalle Giunte dei Comuni aderenti, rafforzando ed esplicitando così il legame funzionale che li unisce, ed assumendosi le proprie responsabilità in termini di rispetto delle previsioni ivi contenute

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre, la Giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “*anticorruzione*”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(ANDREA MILANESI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 20 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 31/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, 31/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DANIELE BELLOMO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 31/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DANIELE BELLOMO